



# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

Prot. gen.n. 0023833/2022

## ORDINANZA

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

#### *IL SINDACO*

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo la costa del Comune di Agropoli per assicurare una equilibrata fruizione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

**Viste** le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni" in particolare l'art. 42;
- la delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale Campania ha "preso atto" del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;
- la vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
- la circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione – Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- la legge 5.2.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il D.Lgs n. 171 del 18.07.2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- il D.lgs 114/98 ed il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs 267/2000 (TUEL)



# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

VALUTATA altresì l'opportunità di predisporre, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute e sicurezza pubblica in vista della stagione balneare

## ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

### Art. 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI EFFICACIA

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero si demanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

Ai fini della presente Ordinanza per strutture balneari si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio o lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile.

La stagione balneare è compresa tra il 1° giugno ed il 30 settembre dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

### Art. 2

#### PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGIE

Sulle spiagge comprese nel territorio del Comune di Agropoli

#### E' VIETATO

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere.
2. Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività di balneazione, ad eccezione di quelle destinate alla locazione qualora i titolari siano in possesso dei prescritti requisiti e autorizzazioni e/o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
3. Lasciare, dopo le ore 20:00 e fino alle ore 08:00 e comunque in maniera inequivocabilmente inutilizzata, sulle spiagge libere, sedie, ombrelloni e attrezzatura balneare in genere; tale divieto è finalizzato ad impedire indebite "occupazioni a mo' di prenotazione" di arenile pubblico.

A tal proposito, qualora gli organi accertatori ritengano fondatamente che sia stata posizionata attrezzatura balneare, a prescindere dall'orario, allo scopo di occupare una postazione sull'arenile da utilizzarsi solo in seguito, si provvederà a norma del successivo art. 7.

4. Occupare con attrezzature balneari in genere la fascia di metri 5 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito. Tale divieto è esteso anche agli arenili in concessione con le attrezzature delle relative strutture.



# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

5. Campeggiare, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge debitamente autorizzate; il divieto è esteso anche alle aree demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Da tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap, necessari a consentirne l'autonomia.
6. Praticare qualsivoglia tipo di attività (anche sportiva) che possa procurare danno, molestie o nocumento alle persone. Dette attività possono essere praticate in apposite zone se allestite dai concessionari.
7. Condurre o far permanere animali di qualsiasi tipo. Da tale divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti nonché i cani già addestrati brevettati al salvataggio condotti al guinzaglio da personale adibito al medesimo scopo. E' escluso dal presente divieto il tratto di spiaggia (dog beach) all'uopo individuato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 001 del 29/04/2022 le cui prescrizioni sono integralmente richiamate;
8. Tenere il volume della radio o di apparecchiature a diffusione sonora in genere a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
9. Esercitare attività di natura sportiva - ricreativa quali scuola surf, vela e simili, senza le prescritte autorizzazioni vigenti in materia.
10. Gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi i prodotti da fumo, ai sensi dell'art. 232 bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, quest'ultimo sanzionato ai sensi dell'art. 255, comma 1 bis.
11. Accendere fuochi e/o falò, introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili.
12. Organizzare spettacoli e feste di intrattenimento ivi comprese manifestazioni nautiche senza le prescritte autorizzazioni nonché installare impianti pubblicitari ed effettuare qualsiasi forma di pubblicità sia sulle spiagge che sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero altro materiale.

## Art. 3

### **DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI**

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (orario di balneazione) fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura e la fruizione dei servizi commerciali fino all'orario consentito dalla normativa vigente;

Nell'arco orario compreso tra le ore 20,01 e le ore 07.59 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari salvo diversa disposizione.

Il concessionario, così come disposto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) art. 1, comma 251 lett. e), dovrà assicurare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione.

Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. Dovrà inoltre essere garantita a cura dei concessionari la pulizia delle aree adiacenti la propria concessione per almeno 25 mt a destra e 25 mt a sinistra. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa del ritiro da parte degli operatori ecologici.



# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. A titolo indicativo e ove possibile, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra i paletti degli ombrelloni della stessa fila.

L'area concessa può essere recintata – ad eccezione della fascia relativa alla battigia – con paletti di legno a giorno di altezza non superiore a mt 1,30 che in ogni caso non impediscano la vista del mare.

I concessionari, oltre a garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap, potranno predisporre, al fine di garantire una migliore mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi non risultano nell'atto di concessione. Per lo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree demaniali limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'ufficio demanio marittimo comunale e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio nel rispetto della normativa vigente. I servizi igienici dovranno essere collegati al sistema fognario comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto dalla vigente normativa. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano in uso docce non dotate di sistema di scarico.

I servizi igienici per i portatori di handicap, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività non attinenti alla balneazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge regionale 11 aprile 2019 n. 3 i concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano richiesta di autorizzazione ai comuni e, in caso di accoglimento dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.

## **Art. 4**

### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME**

L'esercizio del commercio disciplinato dall'art. 28 del D.lgs 114/98, nelle aree demaniali marittime, è soggetto al nulla osta (art. 68 cod. nav.) da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

## **Art. 5**

### **DISCIPLINA DELLA PESCA**

L'esercizio della pesca deve essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze delle autorità marittime.

## **Art. 6**

### **DISCIPLINA NAUTICA DA DIPORTO**

Le attività di diporto nautico (compreso la locazione ed il noleggio di natanti da diporto) devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

## **Art. 7**

### **DISPOSIZIONI FINALI**



# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 - tel. 0974.827456 - fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

E' abrogata ogni altra precedente disposizione e/o ordinanza concernente oggetto della presente Ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con essa.

La presente ordinanza sarà notificata a cura del messo comunale ai concessionari perché dagli stessi venga esposta in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla.

I contravventori della presente Ordinanza, saranno contravvenzionati, avuto riguardo alle singole fattispecie di violazioni, ai sensi degli artt. 1164 comma 1 e 2, del Codice della Navigazione con l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle attrezzature o delle merci, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Agropoli trasmessa, al Comando di Polizia Municipale nonché all'Ufficio Demanio Marittimo incaricato, tra l'altro, di provvedere alla predisposizione, installazione e pubblicazione della presente, in luogo ben visibile, sui tratti di costa comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4 L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale ai sensi del D.lgs. 104/210, per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia entro 30 giorni;

Per tutte le disposizioni inerenti gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere non riportate nella presente ordinanza, si fa riferimento alla vigente ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli:

Agropoli (SA) 20 luglio 2022

Il Funzionario Responsabile  
dell'Area Vigilanza Polizia Locale e Protezione Civile  
magg. dr. Sergio Cauceglia



IL SINDACO  
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

